



COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO
PROVINCIA DI ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 30

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL
26/11/2022 TRA I COMUNI DI CASTAGNOLE MONFERRATO E MONTIGLIO
MONFERRATO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE AICHINO BARBARA
PER IL PERIODO 01.07.2023 – 31.12.2023**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MARENGO Francesco	SINDACO	X	
2	ACCORNERO Luigi Massimo	VICE SINDACO	X	
3	CORDERA Pietro	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3	
		Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SMIMMO DR. Mario che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza MARENGO Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 26/11/2022 TRA I COMUNI DI CASTAGNOLE MONFERRATO E MONTIGLIO MONFERRATO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE AICHINO BARBARA PER IL PERIODO 01.07.2023 – 31.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 68 in data 29 novembre 2022, immediatamente eseguibile, con la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie del dipendente Corrù Costantino, istruttore direttivo contabile, responsabile del servizio finanziario, il quale ha cessato dal servizio presso questo Ente il giorno 28 dicembre;

Dato atto che per la copertura del posto che si renderà vacante da detta data il Comune di Montiglio Monferrato, ha provveduto a redigere il calcolo della capacità assunzionale in sede di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 contenuto nel documento Unico di programmazione 2023-2025;

Preso atto che con la cessazione dal servizio di detta unità, si rende necessario sopperire alla carenza di organico con soluzioni temporanee fino alla copertura definitiva del posto;

Richiamato l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 che regola la possibilità di utilizzare personale assegnato da altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

Richiamato l'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 che prevede "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Dato atto che a seguito di appositi colloqui il Comune di Castagnole Monferrato, Ente presso il quale svolge il proprio servizio la dipendente AICHINO Barbara, ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere convenzione per l'utilizzo congiunto della proprio dipendente, istruttore finanziario direttivo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL;

Ritenuto, al fine di dare immediata risposta alle criticità gestionali derivanti dalla carenza di personale e nelle more della definizione della programmazione del fabbisogno del personale da parte dell'ente, di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Castagnole Monferrato per l'utilizzo condiviso del personale addetto al servizio finanziario;

Evidenziato che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, in tal senso si è espresso sia il Ministero dell'Interno – Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con delibera n. 80/2009, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera n. 223/2012 e Sezione Regionale Abruzzo con delibera n. 92/2016 e che, pertanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del comparto Regioni Enti Locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forme di assunzione flessibile e quindi esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Precisato che l'ARAN, con parere 104 -14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti" escludendo la competenza del Consiglio in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Preso atto che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e l'ente utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Visto il testo della convenzione, formata da 10 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di approvare il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Unione;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000, atteso che trattasi di atto organizzativo gestionale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal segretario comunale.

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Castagnole Monferrato , redatto ai sensi l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, composto da 10 articoli, per l'utilizzo a tempo parziale di dipendente di detto Comune, rag. Barbara AICHINO con la qualifica di istruttore finanziario direttivo Categoria D;
3. Di dare atto che la convenzione definisce la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione come sopra approvata.
5. Di dare mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all'affidamento di un incarico di consulenza con una società che offre prestazioni professionali nel campo dei servizi finanziari, tributari, fiscali, gestione del personale ecc... per un importo stimato sino al 31/12/2023 di €. 12.000,00. Tale soluzione si rende necessaria per consentire alla dipendente di trasferirsi in mobilità volontaria presso il Comune di Montiglio Monferrato a far data dal 01/01/2024.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
F.to: MARENGO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
F.to: SMIMMO DR. Mario

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

Castagnole Monferrato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE SMIMMO DR.
Mario